

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3412/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3177/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il potere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili alla presentazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2061/81 della Commissione⁽⁵⁾ e da successivi regolamenti modificativi,

considerando che, al fine di garantire il rispetto del funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimo:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in termini di 2,25%, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, ed si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali tassi di cambio sono quelli costanti il 22 novembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2061/81 ai prezzi d'importazione e ai costi edizionali, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a un'efficace e pronta attuazione in vigore con riferimento all'anno di presente regolamento.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili ai cereali, alle farine di grano e di segala, alle semole e ai semolini di grano sono quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2061/81, come modificato dall'articolo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1991.

Per la Commissione

Roy MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(⁴) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(⁵) GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.